



**CITTÀ DI ALESSANDRIA**  
**Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione**

**COLLOCAMENTO A RIPOSO**

**E**

**TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**

*Regolamento di attuazione dell'art. 72, commi da 7 a 11, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni*

---

**Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 286 del 16 settembre 2009**  
**Integrato con Deliberazione Giunta Comunale n. 209 del 28 luglio 2010**  
**Integrato con Deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 29 agosto 2011**  
**Integrato con Deliberazione Giunta Comunale n. 223 del 14 settembre 2011**

# **CAPO I**

## **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ**

### ART.1 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

1. Al raggiungimento del limite massimo di età previsto dal vigente ordinamento, il dipendente in possesso dei requisiti contributivi per il diritto a pensione, è **collocato a riposo d'ufficio**, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici.
2. L'Amministrazione comunica al dipendente, tramite lettera A/R oppure a mezzo notifica, la decorrenza e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente.

### ART. 2 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

*(D.Lgs n.503/1992, art. 16, modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 72, commi da 7 a 10)*

1. L'Amministrazione non procede all'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio presentata, in applicazione dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 503/1992 - così come modificato dall'art. 72, comma 7, della Legge 133/2008, dal dipendente che ha maturato i requisiti di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia.
2. L'Amministrazione procede all'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio del dipendente che, alla data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, non ha ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione oppure nel caso di contratto a tempo determinato in corso.  
Il periodo di trattenimento in servizio sarà quello necessario al completamento del suddetto requisito contributivo minimo oppure fino al termine previsto dal sopraccitato contratto a tempo determinato.
3. Nella "fase transitoria" di applicazione delle nuove disposizioni:
  - sono fatti salvi i trattenimenti in servizio già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 25.06.2008, n. 112.
  - sono accolte le istanze di trattenimento in servizio richieste anteriormente la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2008 oppure presentate successivamente ma in ogni caso entro il 27.12.2008.

## **CAPO II**

### **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DELL' ANZIANITÀ MASSIMA CONTRIBUTIVA**

#### **ART. 3**

##### **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

*(art. 72, comma 11 - Legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 35 - novies, della legge 3.08.2009, n. 102)*

1. Per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40, il rapporto di lavoro del personale dipendente, si risolve d'ufficio, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici.
2. Al dipendente che ha maturato l'anzianità massima contributiva o che la maturerà successivamente viene comunicato con un preavviso di sei mesi, tramite lettera raccomandata A/R oppure a mezzo notifica, la decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione.
3. Uniche condizioni di procedibilità sono il requisito del compimento dell'anzianità massima contributiva e il rispetto del termine di preavviso previsto.
4. L'anzianità massima contributiva, necessaria per il collocamento a riposo, sarà quella risultante dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione alla data di compimento dell'anzianità stessa.
5. L'Amministrazione manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del dirigente, prossimo alla maturazione del requisito, inserendo apposita clausola nel provvedimento di conferimento incarico.

#### **ART. 4**

##### **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**

1. L'Amministrazione, nei casi di comprovata necessità organizzativa, può disporre il trattenimento in servizio del dipendente o del dirigente che ha maturato l'anzianità massima contributiva o che la maturerà successivamente e comunque tranne nei casi di raggiungimento dell'età massima anagrafica di cui al precedente Capo I del presente Regolamento.
2. Il Dirigente della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione attua la seguente procedura iniziale:

- a) preventiva verifica degli atti in possesso dell'Amministrazione, al fine dell'individuazione dei soggetti interessati dalla presente procedura e comunque prossimi al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione;
  - b) comunica al dipendente/dirigente, a decorrere dal 12° mese antecedente la data del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva e comunque nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 3, comma 2 del presente disciplinare, la data utile per il collocamento a riposo (c.d. finestra) e fissa un termine entro in quale l'interessato può presentare formale istanza di trattenimento in servizio;
  - c) la "finestra" di cui al punto precedente potrà essere la prima utile dopo il compimento del 40° anno di contribuzione;
  - d) nel caso in cui il dipendente/dirigente non presenti istanza di trattenimento in servizio entro il termine fissato nella comunicazione di cui al punto b), l'Amministrazione procede al collocamento a riposo;
  - e) nel caso in cui il dipendente/dirigente presenti istanza di trattenimento in servizio nel rispetto dei termini fissati dalla comunicazione di cui al punto b), è facoltà dell'Amministrazione procedere all'accoglimento della stessa previa acquisizione del parere di cui al comma 3 del presente articolo;
3. Il Dirigente della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione acquisisce obbligatoriamente il parere **non vincolante** del Direttore competente (per il personale del comparto) o del Direttore Generale, od in mancanza del Segretario Generale (per il personale dirigente). Il Dirigente o il Direttore generale o il Segretario Generale nel motivare il proprio parere positivo o negativo, in ordine alla necessità del trattenimento in servizio del dipendente/dirigente, terrà conto dei seguenti indicativi parametri, e comunque esclusivamente nel caso di una comprovata necessità organizzativa riferentesi alla collocazione del dipendente in strutture complesse già esistenti:
- parametri oggettivi:**
- esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione;
  - processi riorganizzativi di strutture compresi quelli di innovazione tecnologica e di ammodernamento;
- parametri soggettivi:**
- particolare esperienza acquisita dal dipendente/dirigente in determinati o specifici ambiti;
  - coinvolgimento temporaneo in progetti a termine di particolare rilevanza, valutato in relazione all'efficiente andamento dei servizi;
  - investimenti formativi e professionalizzanti attivati dall'Azienda nei confronti del dipendente e finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi;
  - alto livello di responsabilità attribuito;
4. Il Parere del Dirigente competente o del Direttore Generale, od in mancanza del Segretario Generale, è sottoposto, da parte del Direttore della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione alla Giunta Comunale che si esprime in merito.
5. Il Direttore della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione adotta, sulla base del parere della Giunta Comunale, i successivi provvedimenti.

6. Il trattenimento in servizio può essere disposto per la durata massima di due anni, ovvero può essere accordato anche per un periodo inferiore ovvero fino al termine temporale della validità della normativa specifica in vigore al momento della richiesta;
7. Il trattenimento in servizio può essere revocato d'ufficio prima della scadenza stabilita nel caso in cui l'Amministrazione, sentito il Dirigente interessato, ritiene che non sussistano più le condizioni che hanno dato luogo allo stesso.

## **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

### ART. 5

1. L'Amministrazione non procede all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, e all'attivazione del comando in entrata di unità lavorative in possesso del limite massimo di età e/o dell'anzianità massima contributiva di anni 40 anni, utili a pensione.
2. L'Amministrazione consente l'assunzione o il comando in entrata, di unità lavorative prossime al raggiungimento del limite massimo di età e/o dell'anzianità massima contributiva di anni 40, limitatamente al conseguimento dei requisiti utili al collocamento a riposo.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al personale Dirigente.

## **CAPO IV NORME DI SALVAGUARDIA**

### ART. 6

1. Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di trattenimento in servizio e collocamento a riposo stabilite da specifiche disposizioni contrattuali e di legge per i lavoratori dipendenti.

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte della Giunta Comunale.